



# *Il Presidente della Repubblica*

**VISTA** la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'articolo 2, comma 6, recante disposizioni sul rapporto di lavoro del personale delle suddette istituzioni;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

**VISTA** la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

**VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

**VISTO** il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di contenimento della spesa di impiego pubblico;

**VISTO** l'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in cui si dispone che per il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente, nonché nel limite del 20 per cento delle unità cessate nello stesso anno di riferimento;

**VISTO** il citato articolo 1, comma 523, della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, che, nell'elencare le amministrazioni statali sottoposte ad un regime di limitazione delle assunzioni a tempo indeterminato, non comprende il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica;

**CONSIDERATO** che come già previsto in applicazione dell'articolo 1, comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, il comparto scuola e gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

**VISTO** l'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni, che prevede la disciplina autorizzatoria delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

**VISTO** l'articolo 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del Dipartimento della funzione pubblica, adottata d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in data 22 febbraio 2011, n. 11786;

**VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed, in particolare, l'articolo 2, riguardante la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni che, al comma 4, dispone che per il comparto AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;

**VISTO** l'articolo 270 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina l'accesso nei ruoli del personale docente, degli assistenti, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori;

**VISTO** l'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, *"fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. A tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio"*;

**RITENUTO** che, non essendo applicabile al comparto scuola e agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica la disciplina del *turn over* e dovendo subordinare il trattenimento in servizio ad autorizzazione, non sia attuabile la parte del disposto del predetto articolo 9, comma 31, del citato decreto legge n. 78 del 2010, secondo cui le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni di personale sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio;

**VISTO** l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che introduce nuove disposizioni con riguardo ai trattamenti pensionistici;

**VISTA** la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente ad oggetto "decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, c.d. "decreto salva Italia" - art. 24 - limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni";

**VISTA** la citata nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013;



VISTA la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

VISTE le note del 09 agosto 2011, n. 4460 e del 24 novembre 2011, n. 6676, con le quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha richiesto tra l'altro l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 325 unità di personale ATA, di cui n. 28 nella qualifica di Direttore dell'ufficio di ragioneria EP1, n. 7 collaboratori tecnici amministrativi, di biblioteca e di laboratorio, n. 149 assistenti amministrativi, n. 131 coadiutori ed 1 unità di Direttore amministrativo EP2 a seguito di mobilità intercompartmentale, nonché a trattenere in servizio n. 9 coadiutori;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, del 22 dicembre 2011, n. 30122, con la quale tra l'altro, si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 dicembre 2011, n. 124003, in merito all'autorizzazione ad assumere limitatamente a n. 149 assistenti amministrativi e n. 131 coadiutori, nonché a trattenere in servizio n. 9 coadiutori. Non è stata assentita l'autorizzazione per le n. 28 unità di Direttore dell'ufficio di ragioneria - EP1 e per le n.7 unità di collaboratori tecnici, amministrativi, di biblioteca e di laboratorio per i quali è necessaria l'indizione di procedura concorsuale nazionale per esami e non per soli titoli. Non è stato, inoltre, assentito, nei termini richiesti dal MIUR, il trasferimento dell'unità in mobilità intercompartmentale;

VISTA la nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un contingente di n. 60 docenti di I e II fascia, a trattenere in servizio n. 28 docenti, di cui 6 con trattenimento per il solo anno accademico 2012/2013, a trattenere in servizio n. 6 coadiutori per il solo anno accademico 2012/2013;

VISTA la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica - del 29 maggio 2012, n. 3689 con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere, mediante mobilità intercompartmentale, di n. 3 funzionari pubblici da inquadrare nel profilo di direttore amministrativo - EP/2;

RITENUTO di dover stralciare dalle precedenti richieste di assunzioni il contingente di personale richiesto con la citata nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF e, pertanto, di autorizzare l'assunzione di n. 280 unità di personale tecnico-amministrativo (n. 149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e di n. 3 unità di direttore amministrativo - EP/2, a seguito di mobilità intercompartmentale;

VISTA la nota del Dipartimento della funzione pubblica del 24 luglio 2012, n. 30733 con cui è stato chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro di esprimere il concerto per le assunzioni richieste con la citata nota del 12 luglio 2012, n. 14016/PF;

VISTA la nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2012, n. AGC/19/RIFPA/11829, con la quale si trasmette il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale- IGOP, espresso con nota del 7 agosto, n.69276;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 agosto 2012;



**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2012, n. 39, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente di Sezione del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi;

**SU PROPOSTA** del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

**DECRETA:**



Art. 1

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'anno 2012, ad assumere a tempo indeterminato n. 280 unità di personale tecnico-amministrativo (n. 149 assistenti amministrativi e 131 coadiutori) e n. 3 unità di direttore amministrativo – EP/2 a seguito di mobilità intercompartimentale.



**Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.**

**Dato a ROMA Addì 30 AGO. 2012**

*Giorgio Napolitano*

*M.*

*Alfonso Ferraro*

*Ferraro*